



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2009
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0071 (CNS)**

**16223/1/09
REV 1**

**ENV 811
MAR 162**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea,
degli emendamenti degli allegati II e III
della convenzione per la protezione dell'ambiente marino
dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR)
in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere espresso il 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio del 7 ottobre 1997¹.
- (2) La convenzione OSPAR mira a prevenire e a eliminare l'inquinamento nonché a proteggere l'area marittima dagli effetti nocivi delle attività umane. La convenzione OSPAR è entrata in vigore il 25 marzo 1998.
- (3) L'organo esecutivo della convenzione OSPAR (la commissione OSPAR) può adottare emendamenti della convenzione e dei suoi allegati e appendici. Nel corso della riunione del 25-29 giugno 2007 svoltasi ad Ostenda (Belgio), la commissione OSPAR ha adottato per consenso emendamenti degli allegati II e III della convenzione OSPAR in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche sotterranee, al fine di consentire legalmente le operazioni di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nell'area marittima dell'OSPAR.

¹ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

- (4) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità per quanto riguarda le materie di competenza comunitaria, alle negoziazioni di tali emendamenti, conformemente alle conclusioni del Consiglio relative alle direttive di negoziato per la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale e all'adozione per consenso degli emendamenti agli allegati II e III nel corso della riunione summenzionata della commissione OSPAR.
- (5) Il Consiglio europeo, nel marzo 2007, ha esortato gli Stati membri e la Commissione europea ad adoperarsi per rafforzare l'attività di ricerca e sviluppo e per definire il quadro tecnico, economico e normativo necessario per consentire, se possibile entro il 2020, la diffusione delle tecniche di CCS ecosostenibili nel quadro di nuove centrali a combustibili fossili. Ciò potrebbe richiedere l'eliminazione di ostacoli giuridici alle CSS che derivano dalla convenzione OSPAR.
- (6) La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio¹ istituisce un regime di autorizzazione riguardante, fra l'altro, la composizione del flusso di CO₂, la scelta del sito, il monitoraggio e la rendicontazione, la chiusura dei siti, le misure correttive in caso di fuga, la garanzia finanziaria e le condizioni di trasferimento di responsabilità allo Stato in modo da garantire che siano rispettate le prescrizioni per uno stoccaggio della CO₂ in piena sicurezza sotto il profilo ambientale.

¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

- (7) È opportuno che la Comunità europea e gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione OSPAR adottino le misure necessarie per permettere il deposito, possibilmente contestuale, degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione, tenendo in considerazione che la conferenza ministeriale OSPAR si terrà in settembre 2010.
- (8) Gli emendamenti degli allegati II e III della convenzione OSPAR dovrebbero pertanto essere approvati dalla Comunità ,

DECIDE:

Articolo 1

1. Gli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale concordati a Ostenda nel giugno 2007 sono approvati a nome della Comunità europea.
2. Il testo degli emendamenti è riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione presso il governo della Repubblica francese, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 4, della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Emendamenti dell'allegato II e dell'allegato III della convenzione
in relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio
in formazioni geologiche

RICORDANDO gli obblighi generali di cui all'articolo 2 della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale;

SERIAMENTE PREOCCUPATI per le implicazioni per l'ambiente marino dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione dell'oceano dovuti alle concentrazioni elevate di biossido di carbonio nell'atmosfera;

SOTTOLINEANDO la necessità di sviluppare ulteriormente la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio;

RICORDANDO che la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio non sono un obbligo vincolante per le parti contraenti della convenzione, ma un'opzione che può essere autorizzata da ciascuna parte contraente;

RICONOSCENDO che la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio sono una delle soluzioni praticabili per ridurre le concentrazioni di biossido di carbonio nell'atmosfera e che costituiscono pertanto un complemento transitorio importante alle misure di riduzione e prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio, e non dovrebbero essere considerate come mezzi di sostituzione di altre modalità di riduzione delle emissioni di biossido di carbonio;

CONSTATANDO che, grazie ai progressi tecnologici realizzati dall'adozione della convenzione, è ormai possibile catturare il biossido di carbonio proveniente da fonti industriali ed energetiche, trasportarlo e iniettarlo in formazioni geologiche del sottosuolo marino al fine di isolarlo a lungo termine dall'atmosfera e dall'ambiente marino;

CONSTATANDO INOLTRE che la regolamentazione di queste attività rientra nel campo di applicazione della convenzione;

ACCOGLIENDO CON SODDISFAZIONE il lavoro del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, ed in particolare la sua relazione speciale sulla cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio;

SOTTOLINEANDO la necessità di prevedere uno stoccaggio dei flussi di biossidi di carbonio rispettoso dell'ambiente;

ACCOGLIENDO FAVOREVOLMENTE l'adozione dell'emendamento destinato ad inserire nell'allegato I del protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino dallo scarico di rifiuti e altre sostanze (Protocollo di Londra) i flussi di biossido di carbonio risultanti dai processi di cattura del biossido di carbonio ai fini dello stoccaggio in formazioni geologiche del sottosuolo marino;

RICONOSCENDO che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro tecnico intersessioni sulla cattura del biossido di carbonio del gruppo scientifico istituito in virtù della convenzione di Londra e del protocollo e delle conclusioni connessi, come indicato nella relazione LC/SG-CO2 1/7;

RICONOSCENDO INOLTRE il lavoro compiuto dal comitato "Industria dell'offshore", il comitato "Biodiversità" e il gruppo di lavoro intersessioni per corrispondenza sul deposito di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche del sottosuolo marino;

DESIRANDO regolamentare, a norma della presente convenzione, lo stoccaggio dei flussi di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche del sottosuolo marino al fine di garantire la protezione dell'area marittima;

RICHIAMANDO gli articoli 15 e 17 della convenzione concernenti l'emendamento degli allegati della convenzione;

CONFERMANDO che questi emendamenti si applicano esclusivamente allo stoccaggio di flussi di biossido in formazioni geologiche;

INSISTENDO sul fatto che non si deve ritenere che questi emendamenti legittimino lo smaltimento di altri rifiuti o materie ai fini del loro smaltimento;

RICONOSCENDO che la definizione di un quadro regolamentare e di orientamenti sullo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche contribuirà a garantire la protezione e breve e lungo termine dell'area marittima; riconoscendo inoltre la necessità di adottare delle norme che stabiliscano chiaramente i diritti e le responsabilità in materia di accesso alla proprietà e le responsabilità durante, prima e dopo la chiusura dei siti. Gli orientamenti si iscrivono nell'ambito delle azioni da svolgere in materia di stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche.

Le parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale adottano gli emendamenti seguenti degli allegati II e III della convenzione:

all'allegato II, articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera "f":

- f. flussi di biossido di carbonio risultanti dai processi di cattura del biossido di carbonio a fini di stoccaggio, purché:
 - i. l'eliminazione avvenga in una formazione geologica del sottosuolo marino;
 - ii. i flussi consistano prevalentemente di biossido di carbonio; Possono contenere sostanze associate accessorie derivanti dal materiale di origine o legate ai processi di cattura, trasporto e stoccaggio utilizzati;
 - iii. nessun rifiuto e nessun'altra materia siano aggiunti ai fini del loro smaltimento;
 - iv. i flussi siano destinati ad essere confinati in modo permanente in queste formazioni e non determinino ripercussioni negative importanti sull'ambiente marino, la salute dell'uomo e le altre utilizzazioni legittime dell'area marittima.

All'allegato III, articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai flussi di biossido di carbonio risultanti dai processi di cattura del biossido di carbonio ai fini del suo stoccaggio, purché
 - a) l'eliminazione avvenga in una formazione geologica del sottosuolo marino;
 - b) i flussi consistano prevalentemente di biossido di carbonio. Possono contenere sostanze associate accessorie derivanti dal materiale di origine o legate ai processi di cattura, trasporto e stoccaggio utilizzati;
 - c) nessun rifiuto e nessun'altra materia possano essere aggiunti ai fini del loro smaltimento;
 - d) i flussi siano destinati ad essere confinati in modo permanente in queste formazioni e non abbiano ripercussioni negative importanti sull'ambiente marino, la salute dell'uomo e le altre utilizzazioni legittime dell'area marittima.
4. Le parti contraenti garantiscono che i flussi di cui al paragrafo 3 non siano smaltiti in formazioni geologiche del sottosuolo marittimo senza un'autorizzazione o una regolamentazione da parte delle loro autorità competenti. Tali autorizzazioni o regolamentazioni attuano le decisioni, le raccomandazioni e tutti gli altri accordi pertinenti applicabili in materia, adottati in virtù della convenzione.